



**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DEL COMITATO DI DISTRETTO DI FIDENZA**

come modificato e approvato

nelle sedute del 24 luglio 2019, 29 luglio 2020, 5 novembre 2024

(COMUNI DI: BUSSETO, FIDENZA, FONTANELLATO, FONTEVIVO, NOCETO,
ROCCABIANCA, SALSOMAGGIORE TERME, SAN SECONDO PARMENSE,
SORAGNA, POLESINE ZIBELLO, SISSATRE CASALI)

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Composizione del Comitato di Distretto
- Art. 3 - Funzioni
- Art. 4 - Presidenza del Comitato di Distretto e Ufficio di Presidenza
- Art. 5 - Compiti e funzioni del Presidente del Comitato di Distretto
- Art. 6 - Segreteria del Comitato di Distretto
- Art. 7 - Convocazione
- Art. 8 - Ordine del giorno
- Art. 9 - Adunanze
- Art. 10 - Modalità di intervento
- Art. 11 - Votazioni
- Art. 12 - Tenuta dei verbali
- Art. 13 - Norme finali

Art. 1

Oggetto del Regolamento

- 1.1** Il presente regolamento disciplina, ai sensi della vigente normativa (L.R. 29/2004; L.R. 21/2003; L.R.19/1994; D.lgs. 229/1999; L.R. 21/2012 e successive modificazioni) la composizione, le competenze ed il funzionamento del Comitato di Distretto di Fidenza.

Art. 2

Composizione del Comitato di Distretto

- 2.1** Il Comitato del Distretto di Fidenza, denominato Comitato di Distretto, è composto dai sottoindicati membri, con diritto di voto:
Sindaci, o loro delegati (assessori o consiglieri comunali), dei Comuni di Busseto, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Noceto, Roccabianca, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa-Trecasali, Soragna, Polesine-Zibello.
- 2.2** Al Comitato di Distretto partecipa il Direttore di Distretto, senza diritto di voto, ad eccezione per quanto previsto al successivo art. 3, comma 3.
- 2.3** Al Comitato di Distretto partecipa il Presidente di ASP "Distretto di Fidenza", senza diritto di voto.
- 2.4** Su invito del Presidente del Comitato di Distretto può partecipare alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, il Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma.
- 2.5** Sentito il Presidente del Comitato di Distretto, i componenti del Comitato e gli invitati di cui ai commi 2,3,4 del presente articolo, possono a loro volta invitare funzionari e dirigenti dei propri enti, la cui presenza sia necessaria a fornire chiarimenti relativamente agli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 3

Funzioni

- 3.1** Fermi restando i compiti attribuiti dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia, spetta al Comitato di Distretto la funzione di governo e di amministrazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, relativa alla programmazione di ambito distrettuale (comprensiva dell'area della non autosufficienza), alla regolazione e alla verifica dei risultati di salute e di benessere raggiunti, ed alla definizione delle regole per l'accreditamento, per l'accesso al sistema e per la compartecipazione alla spesa.

3.2 In particolare, al Comitato di Distretto spettano funzioni relative a:

- governo del processo di programmazione del Piano di Zona e del Piano della Salute, integrando in tali piani anche le politiche educative, scolastiche e quelle giovanili, nonché le politiche abitative e quelle relative alla sicurezza;
- integrazione delle politiche dei Comuni con la programmazione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, delle strutture decentrate dello Stato, degli altri enti e realtà del terzo settore aventi finalità sociali ed educative, e con le autorità scolastiche ed il mondo della scuola;
- governo dei processi di partecipazione del terzo settore nelle fasi di programmazione e valutazione e di concertazione con le organizzazioni sindacali relativamente ad obiettivi e linee strategiche, secondo gli orientamenti e le metodologie definite in sede regionale e provinciale;
- verifica dello stato di attuazione dei Piani di Zona e della programmazione socio-sanitaria;
- programmazione e verifica delle risorse, con particolare riferimento al fondo per la non autosufficienza. Il Comitato di Distretto approva il Piano delle attività per la non autosufficienza nell'ambito del Piano di Zona distrettuale per la salute ed il benessere sociale e dei Piani Attuativi annuali.

Il Comitato di Distretto opera in stretto raccordo con la Conferenza Territoriale Socio-Sanitaria, e disciplina le forme di partecipazione e consultazione alla definizione del Programma delle attività territoriali.

Il Comitato di Distretto si avvale dell'Ufficio di Piano per quanto attiene la funzione tecnica istruttoria delle decisioni.

3.3 Il Direttore del Distretto partecipa alle riunioni del Comitato per concertare gli indirizzi in ambito sociosanitario e sanitario territoriale: rappresenta la funzione regionale e aziendale nel processo di governo e programmazione in ambito sanitario e socio-sanitario agendo di intesa con il Comitato di Distretto. L'Azienda Unità Sanitaria Locale, su proposta del Direttore di Distretto, approva il Piano di Zona distrettuale per la salute ed il benessere sociale triennale per l'attuazione dei programmi specifici di competenza e le necessarie modalità di integrazione degli stessi con la programmazione distrettuale.

3.4 Il Comitato di Distretto esprime parere al Direttore Generale dell'Azienda USL in merito alla nomina del Direttore del Distretto e, nel caso in cui ricorrano gravi motivi, può richiederne la revoca.

Art. 4

Presidenza del Comitato di Distretto e Ufficio di Presidenza

- 4.1** Le funzioni di Presidente sono svolte dal Sindaco, o suo delegato (assessore con delega permanente), del Comune sede di Distretto. E' tuttavia possibile eleggere - a scrutinio palese e a maggioranza qualificata, come da successivo art. 11 - a svolgere le funzioni di Presidente il Sindaco o suo delegato (assessore con delega permanente) di altro Comune del Distretto;
- 4.2** La funzione di Vicepresidenza è svolta dal Sindaco, o suo delegato (assessore con delega permanente) di un Comune del Distretto, eletto a scrutinio palese e a maggioranza qualificata, come da successivo art. 11; la Vicepresidenza convoca e presiede il Comitato di Distretto in assenza del Presidente.
- 4.3** L'Ufficio di Presidenza viene costituito per garantire efficienza, collegialità e tempestività operativa al Comitato di Distretto: è composto dal Presidente e da due Vicepresidenti; possono partecipare alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza funzionari e dirigenti dell'Ufficio di Piano e delle Aziende, la cui presenza sia necessaria a fornire chiarimenti relativamente agli argomenti all'ordine del giorno;
- 4.4** Il Presidente del Comitato rimane in carica 24 mesi, passati i quali decade automaticamente, unitamente ai Vicepresidenti;
- 4.5** Il Presidente decade dalla carica, e quindi decade tutto l'Ufficio di Presidenza, per eventuale cessazione anticipata del mandato amministrativo e se sfiduciato dai membri del Comitato con Mozione di Sfiducia approvata dalla maggioranza qualificata (Art. 11) degli stessi.
- 4.6** Nel caso di cui ai punti 4.4. e 4.5, per poter procedere alla rielezione e garantire continuità operativa al Comitato, le funzioni di Presidente sono svolte dal Sindaco, o suo delegato (assessore con delega permanente) del Comune sede di Distretto. Qualora si verificasse una situazione di "vacatio" del mandato amministrativo del Comune sede di Distretto, la convocazione del Comitato stesso è disposta dal componente più anziano d'età.

Art. 5

Compiti e funzioni del Presidente del Comitato di Distretto

- 5.1** I compiti e le funzioni del Presidente del Comitato di Distretto sono così riassumibili:
- a) convocare e presiedere le adunanze del Comitato e dirigerne i lavori;
 - b) stabilire, rettificare ed integrare l'ordine del giorno delle adunanze;

c) rappresentare il Comitato di Distretto all'interno dell'Esecutivo della Conferenza Sociale e Sanitaria Territoriale, relazionando ai componenti del Comitato nella prima seduta utile.

5.2 I Vicepresidenti del Comitato sostituiscono in ogni sua funzione il Presidente in sua assenza o impedimento.

5.3 Le funzioni di Presidente e di Vicepresidente del Comitato non possono essere delegate.

Art. 6

Segreteria del Comitato di Distretto

6.1 Le funzioni di segreteria amministrativa del Comitato di Distretto vengono svolte dall'Ufficio di Piano in collaborazione con l'Azienda Ausl Distretto di Fidenza. Il segretario del Comitato è individuato nel Responsabile dell'Ufficio di Piano o suo sostituto individuato tra i componenti dell'Ufficio stesso.

6.2 L'Ufficio di Piano garantisce il rispetto della pubblicità dei verbali del Comitato di Distretto in base alle vigenti normative di legge, avvalendosi in particolare degli strumenti informatici.

Art. 7

Convocazione

7.1 Il Comitato di Distretto ha sede, di norma, nei locali messi a disposizione dal Comune Capo Distretto.

7.2 Il Comitato di Distretto, in considerazione dell'esperienza vissuta durante l'emergenza sanitaria determinata da COVID-19, e ogniquale volta non sia realizzabile la seduta de visu, dispone di avvalersi della possibilità di svolgimento delle sedute anche con modalità telematica consentendo ai suoi componenti, nonché ai funzionari aventi titolo, di partecipare a distanza alle relative sedute, potendo optare per l'utilizzo di piattaforma idonea a garantire il collegamento in videoconferenza da luoghi diversi con strumenti individuati dagli uffici preposti. I componenti del comitato possono partecipare alla riunione collegandosi con la sala ove si svolge la seduta, in videoconferenza e/o teleconferenza, da luoghi diversi dalla sede istituzionale del comune. La seduta del Comitato si considera svolta nel luogo ove si trova il Presidente del Comitato o chi presiede. Nel verbale di seduta si dà conto del numero e dei nominativi dei componenti intervenuti in videoconferenza e/o teleconferenza o con analogo strumento conforme con quanto

stabilito dalle norme vigenti in materia. Per il computo del numero legale si sommano a chi presiede la riunione e a coloro che si trovano nella sala ove si svolge la seduta del Comitato, i componenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzione del comune capofila. Il collegamento audio/video deve essere idoneo:

- a garantire la possibilità di accertare l'identità dei componenti del Comitato che intervengono in videoconferenza e teleconferenza, a regolare lo svolgimento della seduta, a constatare e proclamare i risultati della votazione. A tale fine si precisa che dovrà essere sempre attivo il collegamento video con ciascun partecipante, al fine di verificarne la presenza ;
- a consentire al segretario verbalizzante, ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di accertare la regolarità della seduta e di percepire integralmente quanto accade e delle decisioni assunte nel corso della seduta del Comitato di Distretto;
- a consentire a tutti i componenti del Comitato di partecipare alla discussione e alla votazione che dovrà essere espressa singolarmente da ogni componente sugli argomenti in ordine del giorno.

La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento in videoconferenza e a seguito di appello nominale. Ciascun componente alla seduta deve garantire la massima riservatezza del proprio collegamento e si impegna a non rendere percepibile a terzi la riunione in videoconferenza. A tal fine si evidenzia che ogni partecipante in video conferenza deve specificare il proprio nominativo all'atto del collegamento e deve espressamente dichiarare l'eventuale presenza di altri soggetti nei propri locali, al fine di permettere al Presidente del Comitato di autorizzarne la presenza; in caso di mancata autorizzazione gli altri soggetti devono abbandonare i locali e/o il collegamento telematico. Il componente che rilevasse difetti di funzionamento del collegamento audio-video deve darne immediata segnalazione al Presidente e/o al Segretario verbalizzante, per via telefonica.

- 7.3** La scelta della videoconferenza e della sua modalità verrà effettuata all'atto della convocazione della seduta, da parte del Presidente o dei Vicepresidenti e dovrà risultare anche sugli atti deliberati a seguito delle decisioni assunte dal Comitato.
- 7.4** Il Comitato si riunisce, di norma, almeno una volta al mese.
- 7.5** La convocazione del Comitato può essere richiesta da un terzo, arrotondato all'unità superiore, dei componenti del Comitato stesso, ove nel computo del numero non deve essere annoverato il Presidente.

- 7.6** La riunione del Comitato è disposta dal Presidente mediante avviso scritto (posta ordinaria e/o elettronica) inviato dalla segreteria del Comitato e contenente il luogo, la data e l'ora della riunione, e/o le indicazioni del collegamento in remoto/videoconferenza, nonché l'ordine del giorno.
- 7.7** L'avviso di convocazione, a firma del Presidente o dei Vicepresidenti, deve essere spedito sette giorni, naturali e consecutivi, prima di quello stabilito per la riunione.
- 7.8** Per le convocazioni d'urgenza, l'avviso deve essere effettuato a mezzo fax o telegramma o e-mail, almeno 48 ore, naturali e consecutivi, prima della data nella quale è indetta la riunione.
- 7.9** Nel caso che dopo la consegna degli avvisi di convocazione si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso a mezzo posta elettronica ai membri del Comitato, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti, almeno 48 ore naturali e consecutive precedenti, fatto salva espressa condivisione da parte di tutti i membri.

Art. 8

Ordine del giorno

- 8.1** Gli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Comitato ne costituiscono l'ordine del giorno.
- 8.2** Spetta al Presidente stabilire, rettificare ed integrare l'ordine del giorno. Ogni componente del Comitato ha facoltà di chiedere l'inserimento di specifici argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente li inserisce nell'ordine del giorno della prima seduta successiva alla richiesta, tenuto conto delle modalità e dei necessari tempi di preavviso.
- 8.3** Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria del Comitato di Distretto almeno 48 ore, naturali e consecutive, prima della data in cui è indetta la riunione e trasmessi, entro lo stesso termine, via e-mail ai componenti. Nel caso di argomenti relativi a bilanci e piani finanziari, il relativo deposito deve avvenire almeno tre giorni, naturali e consecutivi, prima della data in cui è indetta la riunione, previa precedente definizione delle linee di indirizzo nelle sedute precedenti.

Art. 9

Adunanze

- 9.1** Il Presidente del Comitato presiede le adunanze e ne dirige i lavori. Nel caso di sua assenza o impedimento, l' adunanza è presieduta dai Vicepresidenti.
- 9.2** Il Presidente rappresenta il Comitato, ne tutela la dignità e le funzioni, dirige e modera la discussione, fa osservare la legge ed il regolamento, concede la facoltà di parlare, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato.
- 9.3** L'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno può essere modificato su iniziativa del Presidente, anche su richiesta di uno dei componenti. In questo caso la proposta di modifica è posta in votazione senza preventiva discussione e si considera approvata se riscuote il voto della maggioranza dei presenti.
- 9.4** Il Comitato non può iniziare o continuare i lavori se non interviene almeno la maggioranza dei componenti con diritto di voto.
- 9.5** L'Adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale, eseguito dal segretario, i cui risultati sono annotati a verbale. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, eseguito l'appello, sia stata constatata la mancanza del numero legale dei componenti, di cui al punto 9.4, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
- 9.6** Qualora particolari condizioni o rilevanti motivi di interesse pubblico lo rendano necessario, il Presidente può convocare l'adunanza del Comitato in seduta straordinaria, con la partecipazione di Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni e delle associazioni, organizzazioni o altri soggetti interessati ai temi da discutere.
- 9.7** In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei componenti del Comitato, consente anche interventi dei rappresentanti invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Comitato gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
- 9.8** Le adunanze del Comitato non sono di norma aperte alla cittadinanza, salvo diversa disposizione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 10

Modalità di intervento

- 10.1** Dopo che il Presidente del Comitato di Distretto, o altro componente da lui designato, o il componente che ha chiesto l'inserimento dell'argomento all'ordine

del giorno ha illustrato l'oggetto in discussione, il Presidente accorda la parola ai componenti secondo l'ordine di richiesta.

- 10.2** Il Presidente disciplina gli interventi, con facoltà di determinare la durata degli stessi allo scopo di garantire la partecipazione di tutti i componenti alla discussione.

Art. 11

Votazioni

- 11.1** Dichiarata chiusa la discussione, l'argomento viene messo ai voti.
- 11.2** Ogni componente dispone di un voto.
- 11.3** Ogni componente può disporre di non più di due deleghe.
- 11.4** Ogni proposta messa in votazione si intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza qualificata pari ai due terzi (2/3) dei presenti, arrotondato all'unità superiore, (tenuto conto delle eventuali deleghe).
- 11.5** Tutte le decisioni sono assunte con votazione palese. Nelle sedute svolte in modalità telematica, il collegamento audio/video deve consentire a tutti i componenti del Comitato di Distretto di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti in ordine del giorno, con manifestazione audio e video della rispettiva volontà. Sono adottate a scrutinio segreto le decisioni concernenti persone, quando viene esercitata la facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.
- 11.6** Terminata la votazione, il Presidente ne proclama l'esito.
- 11.7** La regolarità delle votazioni è accertata dal Presidente.

Art. 12

Tenuta dei verbali

- 12.1** Il segretario redige il verbale delle riunioni. Detto verbale, oltre a indicare in modo sintetico le risultanze della discussione, deve contenere la decisione adottata, i nomi dei componenti presenti alla votazione sui singoli argomenti, con indicazione dei voti favorevoli, contrari e di astensione su ogni proposta messa ai voti. Qualora gli interessati ne facciano richiesta, i loro interventi vengono inseriti integralmente a verbale, previa presentazione del testo scritto.
- 12.2** Ogni componente ha diritto, durante la seduta, di richiedere la verbalizzazione del proprio dissenso nei confronti dei provvedimenti adottati e dei motivi che lo hanno determinato.

12.3 I processi verbali sono firmati dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

12.4 Il verbale dovrà essere inviato a cura del segretario verbalizzante a tutti i componenti, di norma non oltre la convocazione della seduta successiva.

Art. 13

Norme finali

13.1 Le modifiche al presente regolamento sono assunte dal Comitato di Distretto a maggioranza qualificata pari ai due terzi (2/3) dei componenti con diritto di voto.